



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 25 febbraio 2021
Rif RM 19.01.2021 // 6724
ACS JR / Ri
C 262 / S 2366

MESSAGGIO MUNICIPALE

no. 5 - 2021

del 19 gennaio 2021

concernente la convenzione con il Comune di Riviera e i Comuni del comprensorio di tiro Biasca, Bodio, Personico, Pollegio e Serravalle relativa alla gestione del poligono di tiro Iragna-Mairano

Egregio Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

abbiamo il piacere di sottoporre per esame e approvazione il messaggio municipale relativo alla convenzione con il Comune di Riviera concernente la gestione del poligono di tiro Iragna-Mairano.

1. Premessa

La Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione (Legge militare, LM) del 3 febbraio 1995, all'articolo 63 cpv. 1 e 2 prevede quanto segue:

"¹Finché soggiacciono all'obbligo di prestare servizio militare, i seguenti militari devono assolvere annualmente gli esercizi di tiro obbligatorio fuori del servizio:

- a. Sottoufficiali superiori, sottoufficiali, appuntati e soldati equipaggiati con il fucile d'assalto;*
- b. Ufficiali subalterni che fanno parte di un'Arma o di un servizio ausiliario equipaggiati con il fucile d'assalto.*

²Questi esercizi di tiro vengono organizzati da società di tiro e sono gratuiti per i tiratori".

La LM stabilisce che i Cantoni riconoscono le società di tiro e decidono circa l'esercizio degli impianti di tiro per il tiro fuori servizio e assegnano detti impianti alle società di tiro, tenendo altresì conto degli impianti di tiro compatibili con l'ambiente e promuovendo impianti collettivi e regionali.

Per esplicitare poi nel dettaglio le disposizioni in materia, sono state attuate due ordinanze, precisamente l'Ordinanza sul tiro e l'Ordinanza sugli impianti di tiro. La prima disciplina il tiro obbligatorio fuori servizio mentre la seconda stabilisce le esigenze concernenti l'ubicazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di tiro a 300 metri, 50 metri e 25 metri, parzialmente o totalmente a disposizione per il tiro fuori servizio.

Tra i vari aspetti queste due ordinanze prevedono anche che:

- per razionalizzare la costruzione e sfruttare meglio il terreno disponibile, occorre fare in modo che diversi Comuni si associno per costruire un solo impianto di tiro;
- se in un Comune non può essere costruito un impianto di tiro e non è possibile l'unione con un altro Comune, l'autorità militare cantonale, dopo aver sentito l'ufficiale di tiro competente, ordina l'assegnazione di un impianto di tiro di un altro Comune;
- i Cantoni stabiliscono i circondari di tiro cantonali;
- le spese per la manutenzione e il rinnovo delle installazioni sono a carico dei Comuni.

2. Definizione comprensorio e poligono di tiro

Sulla scorta delle normative federali vigenti sopraccitate, considerato che non tutti i Comuni ticinesi abbiano un proprio poligono di tiro e una propria società di tiro, in applicazione dell'art. 29 dell'Ordinanza sul tiro, il Dipartimento delle Istituzioni (DI) ha stabilito i comprensori di tiro e le giurisdizioni delle società di tiro, assegnando a ogni Comune la piazza di tiro e la società presso la quale i tiratori svolgono l'attività di tiro fuori servizio.

In tale ambito è stato definito il poligono di tiro di Iragna-Mairano quale poligono per il tiro fuori servizio per la pistola.

I Comuni che devono fare capo a questo poligono e che pertanto compongono il comprensorio di tiro sono Biasca, Bodio, Personico, Pollegio, Riviera e Serravalle.

Questi Comuni sono tenuti a versare un contributo proporzionale alla popolazione a copertura dei costi totali dell'infrastruttura di tiro alla quale sono attribuiti, conformemente agli articoli 7 e 8 dell'Ordinanza sugli impianti di tiro.

Di questi costi fanno parte in particolare:

- spese di manutenzione (stabili, infrastrutture e paratie, installazioni elettriche, bersagli, misure di protezione e sicurezza, ecc.);
- assicurazioni (RC, stabili, economia domestica, danni natura, ecc.);
- tasse e imposte;
- versamenti al fondo di rinnovamento e ammortamenti.

Nel dettaglio queste spese sono definite da uno specifico tariffario allestito dall'autorità cantonale e pubblicato sul Foglio ufficiale 40/2014.

3. Il poligono di tiro - ubicazione

Il poligono di tiro di Iragna-Mairano è ubicato sui mappali no. 648 e 1016 RFD di Riviera-Iragna precisamente:

Mappale 648

Proprietario Società Tiratori Mairano – superficie 346 m²


Su questo sedime è ubicato lo stabile nel quale sono presenti, in particolare, le postazioni di tiro e la buvette.

Mappale 1015 (DS no. 1016)

Proprietario Patriziato di Iragna (DS a favore della Società Tiratori Mairano) – superficie 1'599 m²

Trattasi del sedime del campo di tiro, sul quale sono ubicati i bersagli, con relativi stand e attrezzature tecniche e le paratie di sicurezza.

I posteggi sono invece ubicati su parte del mappale no. 631 di proprietà del Patriziato di Iragna.



4. Comune e società di riferimento

Il DI, e per esso la Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP), ha altresì stabilito che:

- a ogni poligono di tiro è assegnato un Comune di riferimento e una Società di tiro di riferimento;
- il Comune di riferimento garantisce l'esercizio dell'attività di tiro, la manutenzione, il rinnovo e l'adeguamento tecnico delle installazioni, la ripartizione delle spese dei poligoni di tiro e la coordinazione fra i Comuni del comprensorio;
- la Società di tiro di riferimento gestisce il poligono assegnato;
- il Comune di riferimento e la Società di riferimento di un poligono allestiscono una convenzione per regolare i rapporti tra il Comune e la Società di tiro.

L'autorità cantonale ha definito Riviera quale Comune di riferimento e la Società Tiratori Mairano di Iragna quale Società di riferimento.

In sostanza il Comune di riferimento:

- funge da coordinatore dei Comuni del comprensorio ed è l'interlocutore della società di tiro;
- dialoga con rappresentanti degli esecutivi e utilizza una comunicazione trasparente su attività, partecipazioni finanziarie e programmi di tiro;
- si adopera per una discussione preventiva su investimenti a breve e lungo termine;
- sottopone ai Comuni del comprensorio e alla società di tiro delle convenzioni che regolano i loro rapporti, in particolare competenze, compiti, oneri e procedure.

5. La convenzione

Presentiamo qui di seguito il testo degli articoli della convenzione con dei commenti ai singoli articoli.

PREMESSE

- A. *Sul territorio del Comune di Riviera (in seguito "Comune di riferimento") si trova il poligono di tiro di Iragna-Mairano (in seguito "il Poligono").*
- B. *I Comuni di Biasca, Bodio, Personico, Pollegio e Serravalle (in seguito insieme "I Comuni del comprensorio") non dispongono sul loro territorio comunale di un poligono di tiro, per cui non possono adempiere direttamente al loro obbligo legale di cui all'art. 133 cpv. 1 LM.*
- C. *Di conseguenza agli abitanti dei Comuni del comprensorio è assegnato l'utilizzo del Poligo del Comune di riferimento. I Comuni del comprensorio sono tenuti a partecipare ai costi di gestione, di manutenzione e di risanamento per il tramite del Comune di riferimento.*
- D. *La presente convenzione regola l'utilizzo del Poligono da parte dei tiratori dei Comuni del comprensorio e la ripartizione degli oneri del Poligono fra il Comune di riferimento ed i Comuni del comprensorio.*

NESSUN COMMENTO

Articolo 1 Basi legali

Alla presente convenzione si applicano le seguenti norme:

- *la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e il relativo regolamento di applicazione;*
- *la Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 3 febbraio 1995;*
- *l'Ordinanza federale sul tiro fuori servizio del 5 dicembre 2003;*
- *l'Ordinanza federale sugli impianti di tiro del 15 novembre 2004;*
- *i comprensori di tiro-giurisdizione stabiliti dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni;*
- *ogni altra disposizione applicabile.*

COMMENTO

In questo articolo vengono indicate le basi legali sulle quali poggia la convenzione.

Articolo 2 Scopo

¹*La presente convenzione intende regolare l'esercizio del Poligono al quale fanno capo i tiratori residenti nei Comuni del comprensorio.*

²*La struttura dispone, secondo le indicazioni dell'Ufficiale Federale di Tiro (UFT) e della Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) di:*

- *casa del tiratore, incluse tutte le attrezzature tecniche;*
- *6 bersagli manuali a 50m;*
- *5 bersagli manuali a 25m;*
- *stand bersagli, incluse tutte le attrezzature tecniche (inclusi parapalle/cassoni);*
- *campo di tiro, paratie di sicurezza, insonorizzazione;*
- *servizi di un impianto pubblico;*
- *parcheggi.*

COMMENTO

Sono specificati gli scopi che si vogliono disciplinare con l'implementazione della convenzione inoltre vengono contemplate le infrastrutture di cui dispone il poligono di tiro.

Articolo 3 Comprensorio di tiro

Il comprensorio è quello definito dalla SMPP e si compone dei Comuni del comprensorio indicati in premessa.

COMMENTO

Il DI ha stabilito, tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale, i Comuni facenti parte del comprensorio di tiro.

Articolo 4 Sede e competenze

¹Il Comune di riferimento è designato comune sede, al quale è affidata l'amministrazione del Poligono.

²Il Comune di riferimento ha le seguenti competenze/obblighi:

- a) è responsabile di tutte le pratiche di progettazione, autorizzazioni e finanziamento di opere di investimento e di manutenzione;*
- b) trasmette ai Comuni del comprensorio il preventivo (gestione corrente e investimenti) e il consuntivo;*
- c) autorizza i lavori urgenti fino a un importo massimo di CHF 5'000.00;*
- d) preavvisa e autorizza i lavori necessari per garantire l'esercizio dell'attività così come quelli ordinati dall'UFT, dalle CCT o dalla SMPP entro i termini indicati.*

COMMENTO

In quest'articolo viene definito il Comune sede quale Comune di riferimento (Riviera) e vengono esplicitati i compiti dello stesso.

Articolo 5 Organi

Il Municipio del Comune di riferimento svolge tutte le incombenze quale organo esecutivo unico responsabile dell'amministrazione e delle competenze fissate all'articolo 4 della presente convenzione.

COMMENTO

Si stabilisce che il Comune di riferimento è l'unico organo esecutivo ed è competente a svolgere i compiti esplicitati all'art. 4 della convenzione.

Articolo 6 Responsabilità civile e assicurazione stabili

Il proprietario della struttura deve assicurare la sua struttura e confermare la sottoscrizione di una assicurazione RC, qualora sul suo poligono fossero attive più società di tiro.

COMMENTO

Nessun commento.

Articolo 7 Finanziamento

¹Il Comune di riferimento provvede al finanziamento delle attività del Poligono mediante il proprio contributo, allestisce le quote di partecipazione dei Comuni del comprensorio e provvede all'incasso.

²In accordo con la Società di tiro, il recupero delle spese a carico dei Comuni del comprensorio avviene entro 60 giorni dalla presentazione del consuntivo annuale da parte della Società di tiro; è data facoltà di richiedere acconti intermedi per il tramite del Comune di riferimento.

COMMENTO

Vengono stabiliti gli aspetti relativi alle modalità di finanziamento del poligono di tiro e quelli inerenti i rapporti finanziari tra Comune di riferimento e Comuni del comprensorio di tiro.

Articolo 8 Spese di investimento

¹Tutti i lavori necessari sulla struttura vengono preavvisati da parte dell'UFT e della SMPP.

²*I Comuni del comprensorio devono essere adeguatamente informati preventivamente sulle spese di investimento per il poligono di tiro.*

³*Il Comune di riferimento, sentito l'UFT, può attingere al conto di rinnovamento impianti accumulato dalla Società di riferimento.*

⁴*Lavori urgenti fino ad un importo di CHF 5'000.00 possono essere autorizzati dal Comune di riferimento.*

COMMENTO

Sono regolate le disposizioni in caso di spese di investimento a carico dei Comuni, giusta l'articolo 7 dell'Ordinanza sugli impianti di tiro. Questi oneri di investimento, oltre che essere preavvisati dall'Ufficiale Federale di Tiro e dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione, devono essere sottoposti preventivamente ai Comuni del comprensorio di tiro. Unicamente i lavori urgenti, fino a CHF 5'000.00 possono essere autorizzati direttamente dal Comune di riferimento.

Articolo 9 Chiavi di riparto / quote di partecipazione

I Comuni del comprensorio partecipano alle spese del Poligono in base alla popolazione residente permanente al 31 dicembre dell'anno precedente. La chiave di riparto per l'anno 2018 è pertanto la seguente:

Comune	Abitanti	% popolazione
Biasca	6'126	42.19
Bodio	1'031	7.10
Personico	344	2.37
Pollegio	757	5.21
Riviera	4'192	28.87
Serravalle	2'071	14.26
TOTALE	14'521	100.00

COMMENTO

In questo articolo viene definita la modalità di ripartizione delle spese, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Quale base di calcolo saranno utilizzati i dati pubblicati annualmente dalla Sezione degli Enti locali.

Nella convenzione sono stati inseriti i dati relativi al 2018 (popolazione residente al 31 dicembre 2017) poiché è il primo anno per il quale la Società Tiratori Mairano ha inoltrato il computo delle spese per l'ottenimento del contributo comunale.

A consuntivo 2018 le spese da ripartire erano pari a CHF 22'749.80 per cui carico del nostro Comune la spesa sarebbe di CHF 9'598.15.

Articolo 10 Rapporto con le Società di tiro, tasse e contributi

¹*Il Comune di riferimento sottoscrive una convenzione con la Società di riferimento a cui è affidato l'esercizio del Poligono. A sua volta, la Società di riferimento sottoscrive una o più analoghe convenzioni con i terzi utenti del Poligono (in primis altre società di tiro o corpi di polizia comunali).*

²*Queste convenzioni regolano in particolare le responsabilità, la gestione dei tiri e le spese da essi derivanti in funzione del Promemoria e Tariffario cantonale per l'allestimento ufficiale delle spese per i poligoni di tiro (che costituisce parte integrante del presente contratto).*

COMMENTO

I rapporti tra Comuni e Società di riferimento sono regolati mediante una convenzione tra Comune di riferimento e Società di tiro. La convenzione è stata discussa tra le due parti e sarà sottoposta per approvazione al Consiglio comunale di Riviera.

Articolo 11 Durata e disdetta

¹*Riservata la disdetta motivata a seguito di modifiche legislative di diritto superiore che dovessero privare d'oggetto la presente convenzione, la stessa ha una durata indeterminata.*

²*In caso di cessazione delle attività di tiro per cause indipendenti dalla volontà del Comune di riferimento, l'importo dell'investimento residuo non ammortizzato sarà assunto dai Comuni del comprensorio secondo la chiave di riparto.*

³*Ciascuna parte al presente contratto può disdire lo stesso con un preavviso di 12 mesi per la fine di ogni anno in caso di modifica del comprensorio di tiro, in caso di aggregazioni o nel caso di costruzione di un nuovo poligono di tiro.*

COMMENTO

La convenzione ha una durata indeterminata. Viene specificato che, qualora l'attività di tiro dovesse cessare per cause non imputabili al Comune di riferimento, ogni Comune dovrà assumersi la propria quota parte di debito in base alla chiave di riparto.

Vengono inoltre esplicitati i motivi che possono portare all'inoltro di una disdetta della convenzione.

Articolo 12 Aggregazioni e modifiche dei comprensori di tiro

In caso di aggregazioni tra i Comuni del comprensorio, come pure in caso di modifiche del Comprensorio di tiro da parte del Cantone, per il tramite della SMPP, la presente convenzione dovrà essere modificata e la chiave di riparto rivista.

COMMENTO

In caso di eventuali future aggregazioni è stato inserito un articolo che regola queste situazioni.

Articolo 13 Contestazioni

In caso di contestazioni in merito all'applicazione della presente convenzione, decide la Sezione degli Enti locali del Dipartimento delle Istituzioni, sentita la SMPP.

COMMENTO

Nessun commento.

Articolo 14 Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore con l'approvazione da parte di tutti i Comuni firmatari e con la ratifica della Sezione degli Enti locali.

COMMENTO

Nessun commento.

6. Commissione competente

Conformemente a quanto indicato dall'articolo 10 RaLOC, il messaggio è assegnato alla Commissione delle Petizioni.

7. Relazioni con il piano finanziario 2019-2034 e con il Preventivo 2021

Al momento dell'allestimento del Preventivo 2021 il Comune di Riviera non aveva ancora inviato la bozza di convenzione per cui non era possibile inserire la spesa. E' anche vero che

durante gli incontri della Commissione consultiva intercomunale di Polizia il rappresentante del Comune di Riviera aveva preannunciato il tema.

Visto il costo a carico del Comune di Biasca, la sostenibilità è sicuramente assicurata e non avrà delle conseguenze sulle finanze del nostro Comune.

8. Maggioranze richieste

L'approvazione di una convenzione (art. 13 cpv. 1 lett. a) LOC) richiede la maggioranza semplice.

La risoluzione dovrà essere presa a maggioranza dei votanti e dovrà raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio (12 consiglieri comunali).

9. Conclusioni

Egregio Signor Presidente,
Signore e Signori consiglieri,

sulla base di quanto esposto nel presente messaggio vi invitiamo a voler aderire all'annesso decreto.

Cordiali saluti.

Per il Municipio:

il Sindaco



Loris Galbusera



il Segretario

Igor Rossetti

Allegati: disegno di decreto
bozza di convenzione

Convenzione tra il Comune di Riviera e i Comuni del comprensorio di tiro Biasca, Bodio, Personico, Pollegio e Serravalle concernente la gestione del poligono di tiro Iragna-Mairano

PREMESSE

- A. Sul territorio del Comune di Riviera (in seguito "Comune di riferimento") si trova il poligono di tiro di Iragna-Mairano (in seguito "il Poligono").
- B. I Comuni di Biasca, Bodio, Personico, Pollegio e Serravalle (in seguito insieme "I Comuni del comprensorio") non dispongono sul loro territorio comunale di un poligono di tiro, per cui non possono adempiere direttamente al loro obbligo legale di cui all'art. 133 cpv. 1 LM.
- C. Di conseguenza agli abitanti dei Comuni del comprensorio è assegnato l'utilizzo del Poligo del Comune di riferimento. I Comuni del comprensorio sono tenuti a partecipare ai costi di gestione, di manutenzione e di risanamento per il tramite del Comune di riferimento.
- D. La presente convenzione regola l'utilizzo del Poligono da parte dei tiratori dei Comuni del comprensorio e la ripartizione degli oneri del Poligono fra il Comune di riferimento ed i Comuni del comprensorio.

Ciò tutto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 Basi legali

Alla presente convenzione si applicano le seguenti norme:

- *la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e il relativo regolamento di applicazione;*
- *la Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 3 febbraio 1995;*
- *l'Ordinanza federale sul tiro fuori servizio del 5 dicembre 2003;*
- *l'Ordinanza federale sugli impianti di tiro del 15 novembre 2004;*
- *i comprensori di tiro-giurisdizione stabiliti dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni;*
- *ogni altra disposizione applicabile.*

Articolo 2 Scopo

¹*La presente convenzione intende regolare l'esercizio del Poligono al quale fanno capo i tiratori residenti nei Comuni del comprensorio.*

²*La struttura dispone, secondo le indicazioni dell'Ufficiale Federale di Tiro (UFT) e della Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) di:*

- *casa del tiratore, incluse tutte le attrezzature tecniche;*
- *6 bersagli manuali a 50m;*
- *5 bersagli manuali a 25m;*
- *stand bersagli, incluse tutte le attrezzature tecniche (inclusi parapalle/cassoni);*
- *campo di tiro, paratie di sicurezza, insonorizzazione;*
- *servizi di un impianto pubblico;*
- *parcheggi.*

Articolo 3 Comprensorio di tiro

Il comprensorio è quello definito dalla SMPP e si compone dei Comuni del comprensorio indicati in premessa.

Articolo 4 Sede e competenze

¹*Il Comune di riferimento è designato comune sede, al quale è affidata l'amministrazione del Poligono.*

²Il Comune di riferimento ha le seguenti competenze/obblighi:

- a) è responsabile di tutte le pratiche di progettazione, autorizzazioni e finanziamento di opere di investimento e di manutenzione;
- b) trasmette ai Comuni del comprensorio il preventivo (gestione corrente e investimenti) e il consuntivo;
- c) autorizza i lavori urgenti fino a un importo massimo di CHF 5'000.00;
- d) preavvisa e autorizza i lavori necessari per garantire l'esercizio dell'attività così come quelli ordinati dall'UFT, dalle CCT o dalla SMPP entro i termini indicati.

Articolo 5 Organi

Il Municipio del Comune di riferimento svolge tutte le incombenze quale organo esecutivo unico responsabile dell'amministrazione e delle competenze fissate all'articolo 4 della presente convenzione.

Articolo 6 Responsabilità civile e assicurazione stabili

Il proprietario della struttura deve assicurare la sua struttura e confermare la sottoscrizione di una assicurazione RC, qualora sul suo poligono fossero attive più società di tiro.

Articolo 7 Finanziamento

¹Il Comune di riferimento provvede al finanziamento delle attività del Poligono mediante il proprio contributo, allestisce le quote di partecipazione dei Comuni del comprensorio e provvede all'incasso.

²In accordo con la Società di tiro, il recupero delle spese a carico dei Comuni del comprensorio avviene entro 60 giorni dalla presentazione del consuntivo annuale da parte della Società di tiro; è data facoltà di richiedere acconti intermedi per il tramite del Comune di riferimento.

Articolo 8 Spese di investimento

¹Tutti i lavori necessari sulla struttura vengono preavvisati da parte dell'UFT e della SMPP.

²I Comuni del comprensorio devono essere adeguatamente informati preventivamente sulle spese di investimento per il poligono di tiro.

³Il Comune di riferimento, sentito l'UFT, può attingere al conto di rinnovamento impianti accumulato dalla Società di riferimento.

⁴Lavori urgenti fino ad un importo di CHF 5'000.00 possono essere autorizzati dal Comune di riferimento.

Articolo 9 Chiavi di riparto / quote di partecipazione

I Comuni del comprensorio partecipano alle spese del Poligono in base alla popolazione residente permanente al 31 dicembre dell'anno precedente. La chiave di riparto per l'anno 2018 è pertanto la seguente:

Comune	Abitanti	% popolazione
Biasca	6'126	42.19
Bodio	1'031	7.10
Personico	344	2.37
Pollegio	757	5.21
Riviera	4'192	28.87
Serravalle	2'071	14.26
TOTALE	14'521	100.00

Articolo 10 Rapporto con le Società di tiro, tasse e contributi

¹Il Comune di riferimento sottoscrive una convenzione con la Società di riferimento a cui è affidato l'esercizio del Poligono. A sua volta, la Società di riferimento sottoscrive una o più analoghe convenzioni con i terzi utenti del Poligono (in primis altre società di tiro o corpi di polizia comunali).

²Queste convenzioni regolano in particolare le responsabilità, la gestione dei tiri e le spese da essi derivanti in funzione del Promemoria e Tariffario cantonale per l'allestimento ufficiale delle spese per i poligoni di tiro (che costituisce parte integrante del presente contratto).

Articolo 11 Durata e disdetta

¹Riservata la disdetta motivata a seguito di modifiche legislative di diritto superiore che dovessero privare d'oggetto la presente convenzione, la stessa ha una durata indeterminata.

²In caso di cessazione delle attività di tiro per cause indipendenti dalla volontà del Comune di riferimento, l'importo dell'investimento residuo non ammortizzato sarà assunto dai Comuni del comprensorio secondo la chiave di riparto.

³Ciascuna parte al presente contratto può disdire lo stesso con un preavviso di 12 mesi per la fine di ogni anno in caso di modifica del comprensorio di tiro, in caso di aggregazioni o nel caso di costruzione di un nuovo poligono di tiro.

Articolo 12 Aggregazioni e modifiche dei comprensori di tiro

In caso di aggregazioni tra i Comuni del comprensorio, come pure in caso di modifiche del Comprensorio di tiro da parte del Cantone, per il tramite della SMPP, la presente convenzione dovrà essere modificata e la chiave di riparto rivista.

Articolo 13 Contestazioni

In caso di contestazioni in merito all'applicazione della presente convenzione, decide la Sezione degli Enti locali del Dipartimento delle Istituzioni, sentita la SMPP.

Articolo 14 Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore con l'approvazione da parte di tutti i Comuni firmatari e con la ratifica della Sezione degli Enti locali.

D E C R E T O

(disegno)

concernente la convenzione con il Comune di Riviera e i Comuni del comprensorio di tiro Biasca, Bodio, Personico, Pollegio e Serravalle relativa alla gestione del poligono di tiro Iragna-Mairano

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

visto il messaggio municipale numero 5 del 19 gennaio 2021

d e c r e t a:

- art. 1 E' approvata la convenzione con il Comune di Riviera e i Comuni del comprensorio di tiro Biasca, Bodio, Personico, Pollegio e Serravalle concernente la gestione del poligono di tiro Iragna-Mairano.
- art. 2 La convenzione entra in vigore con l'approvazione esecutiva dei Comuni, riservata la ratifica della Sezione degli Enti locali.